

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **302**

del **10.04.2020**

OGGETTO: Stipula accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli studi di Catania, con sede a Catania e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, aventi validità di mesi dodici, a far data dalla sottoscrizione.

<p>Proposta n. 28 del 09/04/2020</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine:</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile <i>f.to Cinzia Di Noto</i></p>	<p>Area Economico - Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione Costo N..... del</p> <p>CONTO di Bilancio _____</p> <p>NULLA OSTA perché conforme alle norme di contabilità.</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Economico - Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p>
--	---


Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Dirigente Amministrativo
Area Affari Generali
Dott.ssa Silvia Salerno

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante




Delibera n° 302

del 10.4.2020

IL DIRETTORE SANITARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica";
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO** il Decreto n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i Decreti Ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE" che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005, n. 258 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della richiamata normativa ai sensi della quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante “Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 13.06.2017 n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;
- VISTI** i Decreti direttoriali MIUR del 10.07.2018 con i quali è stato disposto l'accREDITAMENTO, l'accREDITAMENTO provvisorio e il mancato accREDITAMENTO delle Scuole di Specializzazione delle predette Università con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia.
- VISTO** il protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/03/2019 tra l'Università di Catania, Palermo e Messina, per la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria con accesso riservato ai medici 2018/2019;
- VISTA** la deliberazione nr. 551 del 31/05/2018 recante “Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017”;
- VISTA** la deliberazione n. 1262 del 19/12/2019 di “Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo”;
- VISTO** il D. A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;
- VISTA** la deliberazione nr 834 del 16/08/2019 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Giovanna Volo quale Direttore Sanitario *pro-tempore* di questa AOUP.

PREMESSO CHE:


ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402 del 13/06/2017 che le scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

le strutture ospitanti sono sottoposte ai controlli dell'Osservatorio nazionale della Formazione Medica specialistica che ha il compito di determinare gli standard delle strutture della Scuola di Specializzazione ai fini dell'accREDITAMENTO delle stesse;

la Scuola di Specializzazione di Medicina interna dell'Università degli studi di Catania (*di seguito denominata brevemente UniCT*), con nota acquisita al protocollo generale di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo (*di seguito semplicemente AOUP*), in data 06/04/2020 al nr 0003219 ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale, extra rete formativa volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica dei medici in formazione della propria Scuola di specializzazione in Oftalmologia;



PRECISATO CHE

in virtù degli accordi intrapresi, verrà consentita lo svolgimento delle attività di che trattasi ad nr. 1 soggetto individuato nella dott.ssa Clara Patane', medico in formazione iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'UniCT per un periodo di mesi sei, fatta salva l'eventuale proroga;

il Consiglio del Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico chirurgiche di UniCT, con deliberazione adottata nella seduta del 20.02.2020 ha approvato la frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, da parte della dott.ssa Clara PATANE' medico iscritto al terzo anno della *Scuola di specializzazione* in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Catania, da svolgersi presso il Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo;

VISTA

la mail del 06 aprile con la quale il Prof. Salvatore Cillino, *n.g.* di Responsabile dell'U.O.C. di Oculistica abilitata ai Trapianti dell'AOUP conferma la disponibilità a consentire la frequenza della dott.ssa Clara Patane' presso la propria Struttura.

STABILITO CHE

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 5 pagg e da nr 16 artt. che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

il periodo di validità degli accordi è di mesi dodici decorrenti dalla data di perfezionamento dell'accordo. Il medico in formazione è autorizzato alla frequenza delle strutture aziendali per mesi sei decorrenti dalla data di comunicazione di inizio delle attività formative da parte della Direzione Sanitaria dell'AOUP, fatta salva l'eventuale proroga dell'attività su richiesta dell'Ente promotore.

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la supervisione del Responsabile della Struttura cui è assegnato il medico in formazione, che ne attesterà la presenza, e le stesse si svolgeranno sotto la guida dello stesso, in coerenza con il piano formativo individuale dell'allievo in formazione;

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura, in coerenza con le esigenze del piano didattico;

PRECISATO

che l'attività formativa richiesta nell'ambito della presente convenzione sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

PRESO ATTO

che l'AOUP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 c. 3 del D. Lgs n. 368/99, assume a proprio carico l'onere per la copertura assicurativa dei rischi per la responsabilità civile contro terzi e gli eventuali infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle medesime condizioni garantite al proprio personale

che l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

DATO ATTO

che la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

ACQUISITO

il nulla osta del Referente della Formazione Aziendale, espresso in data 09/04/2020.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo




DIREZIONE GENERALE

- **la stipula** degli accordi convenzionali, extra rete formativa convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli studi di Catania, con sede a Catania, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, aventi validità di mesi dodici, a far data dal perfezionamento dell'atto;
- **di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 5 pagg e da nr 16 artt. recante la regolamentazione giuridica dei rapporti in esame, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di consentire** lo svolgimento delle attività che trattasi ad nr. 1 medico in formazione individuato nella dott.ssa Clara Patane', medico in formazione iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli studi di Catania";
- **di stabilire che:**

il periodo di validità degli accordi è di mesi dodici decorrenti dalla data di perfezionamento dell'accordo. Il medico in formazione è autorizzato alla frequenza delle strutture aziendali per mesi sei decorrenti dalla data di comunicazione di inizio delle attività formative da parte della Direzione Sanitaria dell'AOUP, fatta salva l'eventuale proroga dell'attività su richiesta dell'Ente promotore.

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la supervisione del Responsabile cui è assegnato il medico in formazione, che ne attesterà la presenza, e le stesse si svolgeranno sotto la guida dello stesso, in coerenza con il piano formativo individuale dell'allievo in formazione;

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura, in coerenza con le esigenze del piano didattico;
- **di prendere atto che:**
 - l'AOUP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 c. 3 del D. Lgs n. 368/99, assume a proprio carico l'onere per la copertura assicurativa dei rischi per la responsabilità civile contro terzi e gli eventuali infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle medesime condizioni garantite al proprio personale;
 - l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;
- **di dare atto** che la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.
- **di notificare** il presente provvedimento all'Università degli studi di Catania, al Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli studi di Palermo, nonché all'Area Risorse Umane dell'AOUP, al Referente della Formazione aziendale, ai Responsabili dell'U.O.C. di Oculistica abilitata ai Trapianti e della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP. per gli adempimenti di competenza.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo**

Il Segretario Verbalizzante

Gabriella Douzelli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 12.04.2020 e che nei 15 giorni successivi:

- ⇒ non sono pervenute opposizioni
- ⇒ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

⇒ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- ⇒ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ⇒ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal prof. Francesco PRIOLO, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "Paolo Giaccone" con sede legale in Via del Vespro, 129 codice fiscale/P.IVA n. 0584179082 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", in persona del direttore sanitario pro-tempore dr Giovanna Volo, domiciliata per la carica presso la sede legale, (PEC: protocollo.aoup@pec.policlinicogiaccone.it)

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- visto il DM n.800 del 19.09.2019 (prot. 13798) di nomina del Prof. Francesco Priolo quale Rettore dell'Università degli studi di Catania
- la nota documentata prot. 73927 del 25.02.2020 del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina", con cui è trasmessa la delibera del Consiglio del Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico chirurgiche adottata nella seduta del 20.02.2020 che ha approvato la frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, da parte della dott.ssa Clara PATANE' medico iscritto al terzo anno della *Scuola di specializzazione* in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Catania, da svolgersi presso il Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della

scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio sanitario nazionale;
- il soggetto ospitante dichiara:
di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2
Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la dott./ssa Clara PATANE' nata a Catania il 10.02.1988, residente in Acireale (CT), via Marchese di Sangiuliano n.105, cap.95024 , CF: PTNCLR88B50C351I, medico in formazione specialistica iscritto al terzo anno presso la Scuola di specializzazione in OFTALMOLOGIA dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica.

**Art. 3
Durata tirocinio**

Il periodo di tirocinio avrà validità di mesi 6 a far data a decorrere dalla comunicazione di accettazione del tirocinante da parte della Direzione Sanitaria dell'Azienda che seguirà al perfezionamento del presente accordo e potrà essere prorogato nel periodo di validità dello stesso, previo accordo scritto tra le Parti, e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

**Art. 4
Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'ENTE, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

**Art. 5
Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura della struttura ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa. Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base. È onere dell'Azienda/Ente fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

L'Università degli Studi di Catania, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione. I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato

di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università. L'Ufficio competente dell'Azienda/Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 9 bis

Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

Nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto Qualificato dell'Ente sentito l'Esperto Qualificato dell'Università degli Studi di Catania.

L'Ente deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo

raccomandata a.r., o pec con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 14

Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente *per legge*, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 15

Codice etico e di comportamento

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 16

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

Prof. Francesco PRIOLO

Firma per

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"Paolo Giaccone"

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Giovanna Volo

Firmato digitalmente da

GIOVANNA VOLO

C = IT

Data e ora della firma: 10/04/2020 09:23:35